

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica dell'11 settembre 2002

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),

Art. 1 Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio
di un'organizzazione internazionale

Il Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un'organizzazione internazionale considerata datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2 LAVS.

Art. 1a cpv. 1

¹ Si intendono per organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, le organizzazioni con le quali esiste una relazione contrattuale regolare come un contratto di programma o che ricevono sussidi regolari dalla Direzione dello sviluppo e della Cooperazione (DSC), comprese quelle sostenute tramite UNITE.

Art. 1b frase introduttiva

Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell'articolo 1a capoverso 2 lettera a LAVS: ...

¹ RS 831.101

² RS 830.1; RU 2002 3371

³ RS 831.10

Art. 2 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Adempiono le condizioni di cui all'articolo 1a capoverso 1 LAVS per un periodo di tempo relativamente breve le persone che: ...

Art. 4 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti di organizzazioni internazionali

Gli istituti di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti delle organizzazioni internazionali indicate nell'articolo 1b lettera c sono equiparate alle assicurazioni statali estere per la vecchiaia e per i superstiti ai sensi dell'articolo 1a capoverso 2 lettera b LAVS.

Art. 32 cpv. 3

³ Una copia della decisione di condono dev'essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGa o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGa.

Art. 50 Concetto dell'anno intero di contribuzione

Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'articolo 29^{ter} capoverso 2 lettere b e c LAVS.

Art. 52d frase introduttiva

Per compensare gli anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se l'interessato era assicurato in applicazione degli articoli 1a o 2 LAVS o avrebbe avuto la possibilità di esserlo, gli anni di contribuzione giusta la tabella seguente: ...

Art. 66^{bis} cpv. 2

² Gli articoli 87–88^{bis} OAI⁴ sono applicabili per analogia alla revisione dell'assegno per grandi invalidi.

Art. 67 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... Sono legittimati alla richiesta il richiedente e, per lui, il suo rappresentante legale, il coniuge, i genitori o i nonni, i figli o gli abiatci, i fratelli e sorelle come pure i terzi o l'autorità che possono domandare il versamento della rendita nelle loro mani.

Art. 68 cpv. 3 frase introduttiva e lett. b e c

³ La decisione di assegnazione della rendita dev'essere notificata alle parti, segnatamente:

- b. alla terza persona o all'autorità che ha fatto valere il diritto alla rendita o alla quale è versata la rendita;
- c. all'assicuratore contro gli infortuni competente, se è tenuto a fornire prestazioni.

Art. 69^{bis} cpv. 2

Abrogato

Art. 69^{ter} Accertamento della grande invalidità

Gli articoli 69–72^{bis} OAI⁵ sono applicabili per analogia.

Art. 71^{bis}, 76 e 76^{bis}

Abrogati

Titolo prima dell'art. 77

VI. Ricupero e impossibilità di restituzione

Art. 78 e 79

Abrogati

Art. 79^{ter} Ricupero e impossibilità di restituzione di assegni per grandi invalidi

Gli articoli 77 e 79^{bis} sono applicabili per analogia agli assegni per grandi invalidi.

VII. (Art. 79^{quater})

Abrogato

Art. 81 e 82

Abrogati

Art. 95 cpv. 1

¹ Il fideiussore deve obbligarsi a garantire in solido il soddisfacimento degli obblighi a norma dell'articolo 78 capoverso 1 LPGa e dell'articolo 70 LAVS.

⁵ RS 831.201

*Art. 112**Abrogato**Art. 113 cpv. 1 secondo periodo*

¹ ... Essa affilia inoltre gli studenti senza attività lucrativa assicurati in virtù dell'articolo 1a capoverso 3 lettera b LAVS.

Art. 115 cpv. 1

¹ I Cantoni possono affidare la gestione delle agenzie ai Comuni, se essi stessi rispondono dei danni a norma dell'articolo 78 capoverso 1 LPGA nonché dell'articolo 70 capoverso 1 LAVS, causati da funzionari o impiegati comunali, garantiscono rapporti diretti tra la cassa di compensazione e i Comuni e conferiscono alla cassa di compensazione il diritto di impartire istruzioni e ordini alle agenzie.

Art. 118 cpv. 1 e 3 secondo periodo

¹ Le persone che non esercitano un'attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio; quelle assicurate in virtù dell'articolo 1a capoverso 4 lettera c LAVS sono tuttavia affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge.

³ ... Gli studenti domiciliati all'estero assicurati in virtù dell'articolo 1a capoverso 3 lettera b LAVS pagano i contributi alla Cassa svizzera di compensazione.

*Art. 127 e 128**Abrogati**Art. 138 cpv. 3*

³ Quando un danno derivante dal mancato pagamento di contributi è stato risarcito in virtù dell'articolo 78 capoverso 1 LPGA o degli articoli 52 o 70 LAVS, i redditi dell'attività lucrativa sono iscritti nei conti individuali degli assicurati.

Art. 141 cpv. 2 e 3

² L'assicurato può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell'estratto entro 30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.

³ Se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati.

Art. 165 cpv. 1 lett. a

¹ Il riconoscimento di uffici di revisione e di controllo è subordinato alle condizioni seguenti:

- a. le persone che si occupano della revisione delle casse e dei controlli dei datori di lavoro devono conoscere a fondo la tecnica della revisione, la contabilità, le prescrizioni della LPGA e della LAVS e le loro disposizioni d'esecuzione nonché le istruzioni dell'Ufficio federale;

*M. (Art. 172 e 173)**Abrogati**Art. 176 cpv. 1 primo periodo e 5*

¹ Il Dipartimento è incaricato di eseguire i compiti che in conformità dell'articolo 76 LPGA e dell'articolo 72 LAVS incombono al Consiglio federale. ...

⁵ *Abrogato**Art. 200* Competenze particolari

Se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità competente a giudicare il ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede il datore di lavoro dell'assicurato.

*Art. 200^{bis}**Abrogato**Art. 201* Competenze delle autorità in materia di ricorso

¹ L'Ufficio federale, le casse di compensazione e gli uffici AI interessati sono autorizzati a impugnare le decisioni dell'autorità di ricorso con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.

² Le decisioni dell'autorità di ricorso sono notificate loro mediante invio raccomandato.

*Art. 202**Abrogato**Art. 203* Ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni dell'Ufficio federale

Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impuginate direttamente con ricorso di diritto amministrativo, tranne nei casi di cui all'articolo 101^{ter} capoverso 1 LAVS.

Art. 203a

Abrogato

Disposizioni finali della modificazione del 29 novembre 1995, lett. d cpv. 5

⁵ I datori di lavoro hanno il diritto di versare le rendite a un terzo o a un'autorità soltanto se la cassa di compensazione lo ha deciso.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz